



# COMUNE DI PALMANOVA

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

*Copia*

**N. 5 Reg.**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

L'anno **2021** il giorno **09** del mese di **Aprile** alle ore 18:00, in modalità videoconferenza, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione **ordinaria** Seduta **Pubblica** di 1<sup>^</sup> convocazione.

Risultano:

MARTINES Francesco	Sindaco	Presente
DANIELIS Adriana	Vice Sindaco	Presente
COMAND Simonetta	Consigliere	Presente
PIANI Luca	Consigliere	Presente
TELLINI Giuseppe	Consigliere	Presente
TRINO Thomas	Consigliere	Presente
MARANGONI Mario	Consigliere	Presente
SAVI Silvia	Consigliere	Presente
TUDECH Matteo	Consigliere	Presente
SAILIS Andrea	Consigliere	Presente
SEVERINI Carla	Consigliere	Presente
MARZUCCHI Luca	Consigliere	Presente
CRESSATI Federico	Consigliere	Presente
DOSE Rita Mariella	Consigliere	Assente
CACCIAPUOTI Federico	Consigliere	Presente
DI PIAZZA Antonio	Consigliere	Presente
TOSTO Massimiliano	Consigliere	Assente

Presenti: 15 - Assenti: 2

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. GORI dott.ssa Marica

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MARTINES Francesco nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti,*

*con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446/97 approvato, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 27/10/1998 e ss. mm. ii.
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.
- Regolamento per l'utilizzo degli spazi pubblici e per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio in occasione della rievocazione storica e di altre manifestazioni di carattere culturale - turistico, limitatamente agli articoli 8, 9, 13 e 14 in materia di istituzione e disciplina del canone non ricognitorio.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, allegata alla presente e di cui ne è parte integrante.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

VISTI:

- l'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/03/2021 che differisce al 30/04/2021 l'approvazione dei bilanci di previsione negli EE.LL.
- l'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

## **PROPONE**

1. di far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la premessa;

2. di istituire il *Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale*, ai sensi della Legge n. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge n. 27 dicembre 2019, n. 160, composto di n. 61 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restino operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 446/97;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.
  - Regolamento per l'utilizzo degli spazi pubblici e per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio in occasione della rievocazione storica e di altre manifestazioni di carattere culturale - turistico, limitatamente agli articoli 8, 9, 13 e 14 in materia di istituzione e disciplina del canone non ricognitorio.
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge n. 388/2000.
7. di stabilire che per l'anno 2021 le scadenze annuali del canone sono eccezionalmente stabilite come di seguito:
  - a) ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: 30/06/2021
  - b) OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO: 31/10/2021
  - c) MERCATALE: 31/10/2021

Palmanova, 01/04/2021

IL PROPONENTE  
Il Sindaco  
f.to Francesco Martines

Atto redatto da:  
Andrea Montagnani  
Ufficio Tributi

**P A R E R I**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si rendono i seguenti pareri:

Regolarità tecnica: favorevole

Palmanova, 01/04/2021

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott.ssa Lara Martini



# COMUNE DI PALMANOVA

**Provincia di Udine**

ALLEGATO alla proposta di Deliberazione n. 4/2021 Ufficio Tributi

PARERE CONTABILE sulla proposta di Deliberazione Dell'Ufficio Tributi avente ad oggetto:

***CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ISTITUZIONE E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA***

**La sottoscritta Lara MARTINI T.P.O. dell'Area Economico Finanziaria;**

VISTA la proposta della Deliberazione sopraindicata presentata dalla T.P.O. Ufficio Tributi;

SULLA BASE del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO

Palmanova, 01/04/2021

Il T.P.O. dell'Area Economico Finanziaria  
f.to Lara MARTINI

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n.3 (Cressati, Marzucchi, Di Piazza) espressi dai n. 15 componenti il Consiglio Comunale presenti

### **D E L I B E R A**

- Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata. Successivamente con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n.3 (Cressati, Marzucchi, Di Piazza) espressi dai n. 15 componenti il Consiglio Comunale presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

**COMUNE DI PALMANOVA**

**Provincia di Udine**

---

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Il Presidente  
f.to MARTINES Francesco

Il Vice Segretario Comunale  
f.to GORI dott.ssa Marica

---

**Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 14/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Massimiliano TREVISANI

---

**Certificato di pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/04/2021 al 28/04/2021 e che contro essa non sono stati presentati reclami o denunce.

Lì 29/04/2021

Il Responsabile

---

**Copia conforme all'originale ad uso amministrativo**

Lì 14/04/2021

Il Responsabile